



CITTÀ DI MODUGNO
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA SINDACALE
N. 5-2025

CONCERTO ARTISTA BABY K: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare, nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
- in Modugno nella serata del 24 luglio 2025, a partire dalle ore 21:00, si svolgerà il concerto dell’artista Baby K, nell’area a parcheggio del mercato comunale coperto sita in via Padre Annibale Maria di Francia;
- tale manifestazione richiamerà, presumibilmente, l’afflusso di una notevole quantità di partecipanti in tutta l’area;

RILEVATO che:

- le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di vivibilità dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

RILEVATO ALTRESÌ che, in considerazione della tipologia dell'evento e dell'orario di svolgimento dello stesso, si rende necessario per esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, adottare un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

SENTITE le Forze di Polizia presenti sul territorio, il Responsabile del Servizio Ambiente – Attività Produttive, l'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: “I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.”;
- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;
- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.

773.”;

– la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.; l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s s.mm.ii. *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*;

VISTO l’art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, in tutta l’area oggetto del concerto dell’artista Baby K e nelle zone finitime allo stesso, precisamente via Padre Annibale Maria di Francia, via X Marzo (tratto di strada compreso tra via San Giovanni Bosco e viale della Repubblica), via Paradiso (tratto di strada compreso tra via Catania e viale della Repubblica), via Caduti sul Lavoro e via Unicef, dalle ore 18:00 del 24 luglio 2025 alle ore 01:00 del 25 luglio 2025:

1. è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine, anche a mezzo distributori automatici presenti sul territorio; la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente e per gli utilizzatori dei distributori automatici, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. il divieto di cui al precedente punto 1, non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
4. l’inosservanza dei precetti di cui al punto 1) e 2) della presente ordinanza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento;
5. che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - alla Prefettura di Bari;
 - alla Questura di Bari;
 - alla Polizia Locale;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Modugno;
 - alle Associazioni rappresentanti le categorie di somministrazione di alimenti e bevande.

Dalla Sede Municipale, 22 luglio 2025

Il Sindaco

Ing. Nicola Bonasia